

A, B e C convenuti

causa n° 1564/06 r.g.n.c.



TRIBUNALE DI GROSSETO
sezione civile

Il giudice relatore Giulia Conte,
letti gli atti della causa iscritta al numero di cui in epigrafe,
visti gli artt. 8 e 12 d. lgs. n. 5 del 2003,

ritenuto in punto di estinzione che:

- l'eccezione di estinzione dell'intero giudizio avanzata da ^A [redacted] nel presupposto che al momento della notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza fosse decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica (della ^B [redacted]) di cui all'art. 7 comma 2 d. lvo 5/03, ex art. 7 comma terzo, parrebbe infondata;
- invero, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che contemperi l'esigenza di speditezza del processo con i principi di ragionevolezza e parità delle armi, si deve affermare che qualora, come nel caso in esame, vi siano domande incrociate tra i convenuti che abbiano comportato lo scambio di scritti difensivi tra questi soltanto (con esclusione dell'attore), per l'attore il termine di ottanta giorni decorre dalla terza replica che il convenuto ^B [redacted] ha rivolto nei suoi confronti, non avendo alcun senso computare nei suoi riguardi atti cui è rimasto estraneo, pena una compressione ingiustificata e del tutto accidentale del contraddittorio;
- poiché è pacifico che tale atto sia stato notificato al convenuto l'8.2.2007, l'istanza di fissazione dell'udienza, notificato il 18.4.2007, appare sotto tale profilo tempestiva;
- l'ulteriore eccezione di estinzione del solo rapporto processuale tra gli attori e ^A [redacted] deve, intanto, ritenersi tempestiva, posto che, sebbene avanzata in un momento successivo rispetto a quella appena esaminata di estinzione dell'intero giudizio, è stata comunque sollevata prima dello svolgimento dell'udienza e, dunque, tempestivamente ex art. 8 comma 4° (pur conferendo a tale norma il significato ampio per cui lo svolgimento di ogni udienza, non solo quella collegiale, fa scattare la preclusione all'eccezione estintiva qualora a quel momento si siano già verificati i presupposti dell'estinzione);

- anche tale eccezione parrebbe, tuttavia, infondata;
- benvero, il sistema complessivamente delineato dall'art. 8 porta a ritenere che, in presenza di più domande che, pur scindibili, l'attore abbia deciso di proporre cumulativamente contro più convenuti uno di essi non possa, di propria iniziativa e al di fuori di ogni vaglio del giudice ex art. 103 secondo comma c.p.c. (pur sempre applicabile ex art. comma 4° d. lvo 5/03), impedire all'attore che non si sia reso colpevole di alcuna inerzia di mantenere il cumulo (peraltro rispondente al principio di economia processuale); IL CASO.it
- specificamente, secondo la tesi della ██████████ (accolta sì da Trib. Santa Maria Capua Vetere 4.1.2005, ma quale mero *obiter dictum*, posto che nel caso di specie all'esame del giudice era un'ipotesi di litisconsorzio necessario), in caso di cause scindibili il termine per proporre istanza di fissazione dell'udienza decorrerebbe autonomamente per ogni convenuto;
- ciò, nel caso in esame, porrebbe l'attore, che aveva replicato in data 28.11.2006 alla memoria di ██████████ del 16.10.2006, e non aveva avuto a tale replica alcuna controdeduzione successiva, nell'impossibilità (un vero e proprio *pau*) di mantenere ferma la propria – legittima – scelta processuale (si noti che la suddetta pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prende in considerazione, incidentalmente, il diverso caso in cui sia l'attore a scegliere di non notificare ad uno dei convenuti la memoria di replica prevista dal art. 6);
- per giungere ad un tale risultato occorrerebbe che il sistema normativo desse una chiara indicazione in tal senso mentre, a parere di questo relatore, le indicazioni sono piuttosto di segno contrario;
- non solo, infatti, il primo comma dell'art. 8 prevede che l'attore possa *notificare alle altre parti* istanza di fissazione dell'udienza, implicitamente optando per una scelta unitaria e non frammentata del passaggio alla fase *apud iudicem*, ma in modo ancor più pregnante l'ultimo comma, il 5° bis, dispone che “se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora nel termine assegnato un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo”, così ribadendo, senza alcuna distinzione tra l'ipotesi di litisconsorzio necessario e quella di litisconsorzio facoltativo, l'unitarietà del processo e la necessità per la parte che pure fosse eventualmente pronta a chiudere la fase *in iure* di attendere le altre parti che, invece, intendessero proseguire nello scambio di memorie;
- a fronte di un tale dettato normativo, il ritenere che gli attori avrebbero dovuto comunque proporre istanza di fissazione dell'udienza destinata con certezza a perdere di efficacia parrebbe, invero, capzioso e contrario ai principi del giusto processo;

ritenuto in punto di istruttoria che:

- le prove richieste dagli attori, tanto per testi, quanto per interpello, siano ammissibili e rilevanti;
- parimenti, siano ammissibili e rilevanti tanto la richiesta di c.t.u. quanto quelle di esibizione avanzate da parte attrice, salvo posporre l'espletamento della c.t.u. all'esito delle altre prove e prevedere che sia il c.t.u. ad acquisire i documenti richiesti;
- la c.t.u. relativa alle sottoscrizioni dei documenti disconosciuti (nella sottoscrizione e nella riferibilità agli attori, posto che per le operazioni che questi riconoscono comunque autorizzate la consulenza sarebbe superflua) avanzate dai convenuti sia rilevante, anche per tutte le firme apposte dalle signore [redacted] e [redacted] considerato che l'eccezione di apparenza imputabile sollevate da [redacted] parrebbe, in via assorbente, tardiva, essendo stata proposta dalla convenuta solo con la memoria difensiva di cui all'art. 7 del d. lgs. 5/03 (anziché con la memoria ex art. 6), senza che essa si correlasse ad alcuna domanda od eccezione nuova di parte attrice;
- infine, sia ammissibile e rilevante la c.t.u. richiesta dalla [redacted] in merito alle modalità delle operazioni sul conto arancio, di cui pure dev'essere posposto l'espletamento all'esito delle altre prove, mentre sia inammissibile l'interrogatorio formale del contumace [redacted] perché relativo ad una circostanza non sfavorevole all'interrogando (ma semmai agli attori);

rilevata la mancata costituzione dei convenuti [redacted] c. [redacted]

[redacted];

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di estinzione dell'intero giudizio;

rigetta l'eccezione di estinzione del giudizio limitatamente alla [redacted] A

dichiara la contumacia dei convenuti [redacted] e [redacted]

ammette tutte le prove orali dedotte da parte attrice;

non ammette l'interrogatorio formale chiesto dalla [redacted] C

ammette le consulenze e gli ordini di esibizioni richiesti dagli attori, le consulenze grafologiche chieste da parte convenuta, nonché la c.t.u. chiesta dalla [redacted] C

in merito alla consulenza grafologica, indica quali scritture di comparazione quella della procura alle liti e quella della carta d'identità, autorizzando il c.t.u. ad acquisirla; autorizza altresì il c.t.u. ad effettuare saggi grafici presso [redacted] e ad acquisire in originale i documenti disconosciuti;

si riserva all'esito dell'eventuale conferma collegiale del presente decreto d'indicare le date tanto per l'espletamento delle prove orali quanto per il conferimento degli incarichi paritall, a partire dalla perizia grafologica;

fissa l'udienza collegiale del 7/2/2008 ore 10,00;

invita le parti a depositare sino a cinque giorni prima di detta udienza memorie conclusionali.


Si comunichi alle parti.

Grosseto, li 20 dicembre 2007.

IL CASO.it

IL GIUDICE-RELATORE

Giulia Conte



DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL 21 DIC 2007

Il Cancelliere



P. 3574
D. n. 588

2007 F.C.